

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 40/2023

PAGINA

1/6

OGGETTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI AL 1° GENNAIO 2023

AGGIORNAMENTO

26 APRILE 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, commi da 186 a 205, Legge 29.12.2022 n. 197 (G.U. 16.1.2023 n. 12)
Circolare AE 27.1.2023 n. 2/E
Provvedimento AE 1.02.2023 prot. n. 30294
Risoluzione AE 14.2.2023 n. 6
D.L. 30.3.2023 n. 34

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
CONDONI FISCALI
SANATORIA LITI PENDENTI L 197/2022

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
700
104

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

L'art. 1 commi da 186 a 202 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane.

Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.

Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 prot. n. 30294, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda. Il termine per l'invio della domanda, prima fissato al 30.6.2023, è stato prorogato al 30.9.2023 a seguito dell'emanazione del D.L. 30.3.2023 n. 34, c.d. "Decreto Bollette", entrato in vigore il 31.3.2023.

Di seguito si analizza la disciplina dell'art. 1 commi da 186 a 205, L 197/2022, alla luce del relativo provvedimento attuativo e delle modifiche normative intervenute successivamente.

LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE

I processi che possono essere definiti sono quelli che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono escluse le liti che riguardano, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (tipicamente i dazi doganali) nonché l'IVA all'importazione, così come gli atti sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comunitario.

Inoltre, si deve trattare di controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023.

A differenza della precedente definizione (limitata agli atti impositivi), non essendo specificata la tipologia di atti definibili, possono essere oggetto di chiusura agevolata:

- gli atti di natura impositiva, quali avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni;
- gli atti meramente riscossivi, quali cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.

La definizione agevolata può interessare anche gli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) ovvero i relativi Enti strumentali a condizione che entro il 31.3.2023 abbiano provveduto a stabilire, con proprio regolamento, l'applicazione delle relative disposizioni alle liti attribuite alla giurisdizione tributaria di cui gli stessi sono parte.

RICORSI NOTIFICATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: in relazione alla definizione delle liti del 2017, disciplinata nell'art. 11 del DL 50/2017, nella circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22 (§ 1.1) era stato affermato che occorre considerare la parte processuale in senso formale.

Pertanto, se il contribuente, anche per errore, ha notificato il ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto di riscossione come la comunicazione preventiva di ipoteca o l'intimazione di pagamento) all'Agenzia delle Entrate per vizi imputabili all'Agente della Riscossione (esempio, decadenza dalla notifica della cartella), la lite è definibile.

Specularmente, la definizione pare esclusa se il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per vizi di merito, essendo irrilevante la circostanza che essa debba chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, ma non lo abbia fatto.

NOTIFICA DEL RICORSO ENTRO IL 1° GENNAIO 2023

La definizione è subordinata al fatto che la notifica del ricorso in Commissione Tributaria provinciale sia avvenuta entro il 1° gennaio 2023. Oltre a ciò, la lite deve ancora essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 30.9.2023.

Il requisito per definire la lite consiste nel fatto che la notifica del ricorso introduttivo sia avvenuta entro il 1° gennaio 2023, ancorché la causa rientri nella procedura di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 (in tale procedura, circoscritta alle liti di valore sino a 50.000,00 euro, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dallo spirare di novanta giorni dalla notifica del ricorso, e non, come di consueto, dalla notifica del ricorso stesso).

Non rileva ai fini della difendibilità della lite il momento, successivo alla notifica del ricorso, della costituzione in giudizio.

GIUDICATO INTERNO E ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA

Oggetto di definizione sono i soli importi contestati in primo grado rimasti oggetto del contendere.

Se, pertanto, il contribuente ha omissso di impugnare alcune parti dell'atto, o su di esse si è formato il giudicato interno (nel senso che i rilievi accolti o respinti dal giudice di primo grado non sono stati oggetto di appello, principale o incidentale), o alcune parti dell'atto sono state interessate da un'autotutela parziale, queste non rientrano nella definizione, non essendo più oggetto di lite (prov. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209).

In relazione a queste "porzioni" di atto, quindi, le somme corrispondenti dovranno ritenersi, a seconda delle ipotesi, o interamente da corrispondere con le sanzioni corrispondenti, o definitivamente non dovute.

BENEFICI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE

Gli effetti della definizione della lite possono concretizzarsi, a seconda dell'andamento del processo, in uno stralcio più o meno consistente delle imposte, oppure nel solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi.

Precisamente:

- ⇒ se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- ⇒ se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- ⇒ se c'è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi);
- ⇒ se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte (in base alla Circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2/E, la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro l'1.01.2023);
- ⇒ se, all'1.01.2023, il processo pendeva in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte (Circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2/E);
- ⇒ se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, all'1.01.2023, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte. Ne deriva che sono escluse dalla citata previsione normativa le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 non sia stato ancora notificato il ricorso per cassazione, e le liti per le quali l'Agenzia sia risultata anche parzialmente vittoriosa, in almeno uno dei precedenti gradi.

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

LITI SU ATTI RELATIVI SOLO A SANZIONI FISCALI

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, agli intermediari abilitati per omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni), si paga:

- ❖ il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- ❖ il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato “definito” in altro modo, si ha il totale stralcio della sanzione. Potrebbe essere la fattispecie in cui il contribuente ha pagato tardivamente l'imposta in autoliquidazione e, per questo motivo, è stato raggiunto da un atto di contestazione di sole sanzioni da tardivo versamento.

SPESE PROCESSUALI

Le spese processuali si intendono automaticamente compensate, anche per il processo di Cassazione.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.9.2023, tramite il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 n. 30294. Infatti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30.3.2023 n. 34, c.d. “Decreto Bollette”, il termine di presentazione della domanda è stato prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

L'invio può avvenire solo tramite trasmissione telematica:

- ❖ direttamente ad opera del contribuente;
- ❖ tramite un intermediario abilitato.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

La compilazione del modello richiede, tra l'altro e in special modo, la specificazione degli elementi strumentali all'identificazione del processo, tra cui:

- ❖ i dati del ricorrente/appellante e del resistente/appellato (per la Direzione provinciale, è necessario indicare il codice dell'ufficio legale);
- ❖ il valore della lite;
- ❖ il numero di RGR (registro generale ricorsi) o di RGA (registro generale appelli), rilasciato dalla segreteria al momento della costituzione in giudizio.

Considerato che, nel modello, va indicato il giorno di pagamento delle somme dovute o della prima rata, questo deve precedere la trasmissione del modello stesso.

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE

La parte del modello concernente la quantificazione delle somme da versare richiede particolare attenzione: infatti, se da un lato bisogna scomputare quanto versato a titolo di riscossione

frazionata, dall'altro le "porzioni" di atto interessate da giudicato interno o da autotutela in diminuzione non entrano a far parte della definizione.

Nonostante sia previsto che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a "qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ritiene non scomputabili gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).

In nessun caso si ha diritto al rimborso e, ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

VERSAMENTI

Il pagamento, di tutte le somme dovute o della prima rata, deve avvenire entro il 30.9.2023.

Per effetto della proroga introdotta dal D.L. 30.3.2023 n. 34, infatti, la data entro la quale deve essere effettuato il versamento delle somme dovute o della prima rata, è stato spostato dal 30.6.2023 al 30.9.2023, mentre il termine per il versamento delle rate successive alla prima è ora fissato:

- ❖ al 31.10 e 20.12 (in luogo del 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
- ❖ al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza dal 2024.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Mediante la Risoluzione 14.2.2023 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter eseguire i versamenti, utilizzando l'ordinario modello F24. Ai fini della compilazione del modello:

- ❖ occorre indicare il "codice ufficio", ricavabile nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (se si tratta di Direzione provinciale, il codice è quello dell'ufficio legale);
- ❖ il campo "anno di riferimento" deve coincidere con quello riportato nella domanda di definizione.

SOSPENSIONE DEI PROCESSI

La sospensione del processo si verifica solo se il contribuente ne fa richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione.

In tal caso il processo rimane sospeso sino al 10.10.2023 (in precedenza 10.7.2023, prorogato a seguito entrata in vigore D.L. 30.3.2023 n. 34).

Entro il termine perentorio del 10.10.2023 (in precedenza 10.7.2023), il contribuente deve inoltre depositare copia della domanda di definizione e dell'attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme dovute. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito di tale documentazione comporta l'estinzione del processo.

Le spese del giudizio restano a carico del soggetto che le ha anticipate

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 40/2023

PAGINA

6/6

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del D.Lgs. 546/92), per effetto della proroga introdotta dal D.L. 30.3.2023 n. 34, sono sospesi per undici mesi (in precedenza 9 mesi), se spirano nel lasso temporale compreso tra l'1.01.2023 e il 31.10.2023 (in precedenza 31.7.2023).

La sospensione riguarda solo le controversie definibili.

Restano esclusi infatti dalla sospensione automatica tutti gli altri termini processuali, compresi quelli:

- ✓ per la proposizione del ricorso in primo grado;
- ✓ per la costituzione in giudizio del contribuente / Ufficio in CGT di primo e secondo grado.

A titolo prudenziale, è opportuno evitare di confidare nella sospensione dei termini quando il ricorso, pur riguardando vizi di merito, sia stato notificato solo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

DINIEGO DI DEFINIZIONE

Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 30.9.2024, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.

Esso è impugnabile:

- ⌚ entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite;
- ⌚ ove la definizione sia chiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, anche unitamente alla sentenza stessa entro sessanta giorni dalla notifica del diniego.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire della definizione delle liti fiscali dovrà essere affidato allo Studio Adriani uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI